

l'officina dei numeri

circolare informativa n. 3/2021 del 13 marzo 2021

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

DECRETO LEGGE 30/2021: ULTERIORI MISURE PER CONTENERE E CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E LE MISURE DI SOSTEGNO PER LAVORATORI CON FIGLI MINORI IN DIDATTICA A DISTANZA O IN QUARANTENA

In data odierna è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 30 recante ulteriori misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e misure di sostegno per lavoratori con figli minori di anni sedici per la durata della sospensione dell'attività didattica in presenza oppure per la durata dell'infezione da SARS Covid-19 o per la durata della quarantena.

ART. 1 – ULTERIORI MISURE PER CONTENERE E CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L'art. 1 del decreto prevede nel periodo **dal 15.3 al 2.4** e nella giornata del **6.4.2021** per tutte le regioni collocate nella zona gialla l'applicazione delle misure previste per la **zona arancione**. Fa eccezione l'unica regione in zona bianca, ossia la Sardegna.

Nel periodo **dal 15.3 al 6.4.2021** nelle regioni e nelle province autonome si applicheranno le misure previste per la **zona rossa** nei casi in cui l'**incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti**, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

Sempre nel medesimo periodo i **presidenti delle regioni e delle province autonome** possono applicare le **misure previste per la zona rossa o altri, ulteriori e motivati, provvedimenti più restrittivi** rispetto a quelli previsti per la zona in cui si colloca la regione nelle **province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti**, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile o nelle aree in cui la **circolazione di varianti del virus determini un alto rischio di diffusività o induca malattia grave**.

Nel periodo dal 15.3 al 2.4 e nella giornata del 6.4, nelle zone arancioni è consentito in ambito comunale lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, tra le ore 5:00 e le ore 22:00, nel limite di due persone oltre ai minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti. Nessuno spostamento è consentito nelle zone rosse.

Nelle festività pasquali (dal 3 al 5 aprile) l'intero territorio nazionale sarà zona rossa ma sarà consentito comunque lo spostamento descritto al paragrafo precedente, nell'ambito regionale.

ART. 2 – CONGEDO PER GENITORI E BONUS BABY-SITTING

Le misure previste dal governo riguardano i lavoratori genitori di figli **minori di anni sedici** che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- sospensione dell'attività didattica in presenza
- infezione da SARS Covid-19
- quarantena (disposta dall'autorità sanitaria locale in caso di contatto stretto con persona positiva, ovunque avvenuto)

Il lavoratore che si trovi in una delle condizioni sopra descritte, **in alternativa** all'altro genitore (ed a prescindere se i genitori siano sposati o meno), può per tutta la durata del periodo corrispondente a una delle situazioni sopra elencate o per parte di essa:

1. **svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile**
2. **nella sola ipotesi in cui il lavoro agile non sia possibile il lavoratore genitore di un figlio minore di quattordici anni può astenersi dal lavoro**, sempre in alternativa all'altro genitore. Lo stesso diritto è riconosciuto altresì al genitore di figli con **disabilità in situazione di gravità accertata** accertata ai sensi della legge 104/92 **iscritti a scuole di ogni ordine e grado** per i quali sia stata disposta la didattica a distanza o siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Nei periodi di sospensione, di cui al punto 2 (che, si ricorda, possono essere fruiti solo laddove non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile) è prevista una **indennità pari al 50%** della retribuzione media giornaliera (con la maggiorazione dei ratei di mensilità aggiuntive, a differenza di quanto previsto per il congedo parentale). I periodi in questione sono coperti da contribuzione figurativa.

Eventuali congedi parentali fruiti a partire dal 1.1.2021 e rientranti nella casistica sopra indicata possono, a richiesta del lavoratore interessato, essere convertiti nel congedo in questione, senza decurtazione del periodo di congedo parentale ordinario spettante e inizialmente richiesto.

Per figli di **età compresa tra quattordici e sedici anni** è assicurato il diritto di **astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità e senza riconoscimento della contribuzione figurativa** e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di **uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 Euro settimanali**, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi sopra indicati.

Il bonus verrà erogato mediante il libretto famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o alle misure previste dal DL 30/2021 in esame e sopra descritte.

Si ribadisce che tutte le misure previste dall'art. 2 del DL 30/2021 può essere fruito dai genitori **esclusivamente in alternativa tra loro**, salvo che l'altro genitore non fruisca dei congedi per figli minori di quattordici anni nati da altri soggetti.